SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 16 luglio 1996, n. 374.

Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca. Pag. 4

DECRETO-LEGGE 16 luglio 1996, n. 375.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. . . . . Pag. 5

DECRETO-LEGGE 16 luglio 1996, n. 376.

Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea . . . . Pag. 10

DECRETO-LEGGE 16 luglio 1996, n. 377.

Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanità. Pag. 15

DECRETO-LEGGE 16 luglio 1996, n. 378.

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione della modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria. Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 1996

Dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni delle province di Verbano Cusio Ossola, Novara e Como colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali verificatisi il giorno 8 luglio 1996 . . . . Pag. 24

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 16 maggio 1996, n. 379.

Regolamento recante norme sul funzionamento del Servizio di escavazione dei porti nazionali marittimi . . . . . . Pag. 25

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 27 giugno 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti. Pag. 28

Ministero della difesa

DECRETO 8 luglio 1996.

Modificazione al decreto ministeriale 30 settembre 1966, già modificato con decreto ministeriale 11 dicembre 1974, relativo alla costituzione, ordinamento e attribuzioni dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa . . . . Pag. 28

DECRETO 9 luglio 1996.

Rettifica al decreto 12 giugno 1996, relativo al rilascio di tessere funzionali di riconoscimento per i magistrati militari requirenti ed il personale addetto ai relativi uffici . . . . Pag. 29

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 1° giugno 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato prof. Luciano Guerzoni Pag. 29

DECRETO 1° giugno 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato prof. Giuseppe Tognon . . . . Pag. 30

Ministero della sanità

DECRETO 21 maggio 1996.

Revoca della dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Arezzo . . . Pag. 30

Ministero del tesoro

DECRETO 4 novembre 1995.

Soppressione della commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di Aosta . . . Pag. 31

DECRETO 24 giugno 1996.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Monte di Parma, in Parma . . . . Pag. 31

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Michelangelo» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Reggio Calabria . . . . Pag. 44

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Ginestra» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Pellaro di Reggio Calabria . . . . Pag. 44

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Eden Park» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Siderno. Pag. 44

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Iginia» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Reggio Calabria. Pag. 45

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Galassia» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Oppido Mamertina . . . . Pag. 45

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ponte sullo Stretto» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Reggio Calabria . . . . Pag. 45

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Udine

DECRETO RETTORALE 31 maggio 1996.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università . . . . Pag. 46

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Mombasa (Kenya) . . . . Pag. 51

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Malindi (Kenya) . . . . Pag. 51

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Fukuoka (Giappone) . . . . Pag. 51

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Mahè (Seychelles) . . . . Pag. 52

Ministero di grazia e giustizia:

Mancata conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 265, recante: «Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca» . . . . Pag. 52

Mancata conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 267, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309». Pag. 52

Mancata conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 268, recante: «Disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT)» . . . . Pag. 52

Mancata conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea» . . . . Pag. 52

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Coop. Monviso - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Manta . . . . Pag. 52

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 16 luglio 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 53

Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato: Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario provinciale di Piacenza - S.c.r.l., a gestire, in regime di magazzino generale, la succursale sita in Caorso Pag. 53

Banca d'Italia:

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Napoli S.p.a., in Napoli . . . . Pag. 53

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo «Agri-Sauro» - Società cooperativa a responsabilità limitata. in Aliano . . . . Pag. 53

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo «Agri-Sauro» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Aliano Pag. 53

Registro aeronautico italiano: Approvazione del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». . . . . . Pag. 53

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996) . . . . Pag. 58

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto ministeriale 21 maggio 1996 del Ministero della sanità concernente: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale TAXOTERE - Docetaxel, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali». (Decreto ministeriale pubblicato nel supplemento ordinario n. 98 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 17 giugno 1996). Pag. 58

Comunicato relativo al decreto ministeriale 24 maggio 1996 del Ministero della sanità concernente: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale NOVOSEVEN - Eptacog alfa (attivato), autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali». (Decreto ministeriale pubblicato nel supplemento ordinario n. 98 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 17 giugno 1996) . . . . Pag. 58

Comunicato relativo al decreto ministeriale 3 giugno 1996 del Ministero della sanità concernente: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale GONAL F - ormone follicolo stimolante da DNA ricombinante, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali». (Decreto ministeriale pubblicato nel supplemento ordinario n. 98 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 17 giugno 1996). . . . . . . Pag. 59

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 16 luglio 1996, n. 374.

Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per le università e per gli enti di ricerca, nonché per disciplinare il valore abilitante dei diplomi universitari relativi all'area infermieristica, tecnica e di riabilitazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della sanità:

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire tra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. All'onere derivante, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è assegnata alla terza Università di Roma la somma di lire 21.2 miliardi per l'anno 1995. lire 19,6 miliardi per l'anno 1996 e lire 25,9 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7325 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 2.

1. Al fine di collegare l'entità delle tasse e dei contributi degli studenti ai servizi erogati dalla singole università, le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, trovano applicazione anche per gli anni accademici 1995-1996 e 1996-1997. Per l'anno accademico 1995-1996 è mantenuto il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Al relativo onere, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il medesimo anno.

Art. 3.

1. In attesa del riordinamento del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, i termini stabiliti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, sono prorogati al 28 febbraio 1997; sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

1. In attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il diploma conseguito dagli iscritti ai corsi di diploma universitari per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione attivati secondo l'ordinamento didattico, emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha, a tutti gli effetti, valore abilitante ai fini dell'esercizio delle attività di cui ai profili professionali disciplinati con decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, numeri 739, 740, 741, 742, 743, 744, e 26 settembre 1994, numeri 745 e 746, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1995.

Art. 5.

1. Per le attività connesse al funzionamento dei sistemi informativi automatizzati e della rete informatica della ricerca (GARR) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa annua di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 1256 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, così come rideterminata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. I programmi pluriennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia e finanziati con apposite leggi pluriennali.

2. Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), ente di diritto pubblico, per l'attuazione del piano corrente, approvato dal CIPE con deliberazione 3 agosto 1993, è stabilito in lire 532 miliardi per il 1997 e lire 555 miliardi per il 1998. In relazione agli obiettivi di sviluppo contenuti nel piano, la dotazione organica dell'I.N.F.N., così come definita sulla base dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere incrementata per un massimo di 120 unità, da ripartirsi in livelli e profili professionali, con particolare riferimento a quelli scientifico-tecnici, secondo quanto deliberato dagli organi direttivi competenti ed approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro.

3. Per l'avvio del piano concernente le ricerche di fisica della materia, approvato dal CIPE in data 8 agosto 1995, e autorizzato a favore dell'Istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.) il finanziamento di lire 10 miliardi nell'anno 1996, lire 20 miliardi nell'anno 1997 e lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000; per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di sincrotrone dei laboratori di Trieste e Grenoble, è autorizzato, altresì, il finanziamento per complessivi 7 miliardi nell'anno 1996, 5 miliardi nell'anno 1997 e lire 7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, alla cui erogazione si provvede unitariamente secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644. Per la realizzazione e l'utilizzo in comune di strumenti e di impianti di ricerca astronomica e astrofisica è autorizzato il finanziamento di lire 8 miliardi per l'anno 1996, lire 8 miliardi per l'anno 1997 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a favore degli osservatori astronomici e astrofisici, riuniti in apposito consorzio, sentito il Consiglio per le ricerche astronomiche (C.R.A.).

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1996, 565 miliardi per l'anno 1997 e lire 585 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Lo statuto delle università e degli istituti superiori non statali è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di facoltà per le materie relative all'ordinamento didattico.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0397

DECRETO-LEGGE 16 luglio 1996, n. 375.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) alla realizzazione di programmi di studio sulla prevenzione primaria della tossicodipendenza, sulle patologie correlate nonché sui quadri clinici e sui danni associati all'uso delle nuove sostanze sintetiche;

e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

f) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

g) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti.

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono attivare servizi e chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, nonché di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonché quelli di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. I progetti ed i servizi finalizzati alla riduzione del danno di cui al presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle unità sanitarie locali, secondo la vigente normativa. I progetti di prevenzione, recupero e riduzione del danno devono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i risultati che si vogliono ottenere.

4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.

5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi.

Art. 2.

1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'articolo 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei tre anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994.

2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1996, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.

3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

4. Il funzionario delegato dispone una anticipazione pari all'80 per cento dell'importo del finanziamento assentito. La rimanente quota del finanziamento e erogata dopo il controllo sul rendiconto effettuato ai sensi del comma 6.

5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative all'esercizio finanziario 1993 sono prorogate per i quattro anni successivi all'esercizio medesimo e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati.

6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato. La medesima procedura viene adottata per l'anno 1996 e successivi.

8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata.

9. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti».

10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'articolo 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.

11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

Art. 3.

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza, della fattibilità e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno

2. All'esame istruttorio dei progetti sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'articolo 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'articolo 127 citato.

3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo.

4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». I finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato, laddove siano stati presentati progetti giudicati finanziabili che consentano il raggiungimento della percentuale indicata. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo.

2. Nel corso dell'anno 1996 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.

3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1996 potrà chiedere al Ministro per la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno

finanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la solidarietà sociale.

4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

Art. 5.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza con i seguenti compiti:

a) verifica delle modalità di realizzazione dei progetti finanziari a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il rispetto del diritto all'autodeterminazione dei soggetti destinatari degli interventi. La verifica puo avvenire
anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni dello Stato e delle regioni, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti alle problematiche delle tossicodipendenze.

2. Il nucleo di cui al comma 1 è composto da cinque esperti, particolarmente competenti nel settore della tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo possono essere sostituiti ogni anno e comunque non possono far parte del nucleo per piu di cinque anni.

3. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e gli enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento l'amministrazione o l'ente che rifiutino la propria collaborazione o impediscano le verifiche.

4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il nucleo è tenuto a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione scritta sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale documento viene allegato alla relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'articolo 1, comma 14, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Art. 6.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8*. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13, dopo le parole: «pubbliche affissioni» sono inserite le seguenti: «e servizi telefonici di informazione»;

d) al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Art. 7.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: «Agli enti locali» fino a: «possono essere dati in uso» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'articolo 116, nonché alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, possono essere dati in uso».

2. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni

dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri».

Art. 8.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0398

DECRETO-LEGGE 16 luglio 1996, n. 376.

Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare in termini più razionali la normativa in tema di immigrazione nel territorio dello Stato da parte di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, al fine di rendere più efficace l'operatività;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

FLUSSI DI INGRESSO E LAVORO STAGIONALE

Art. 1.

Norme in materia di lavoro stagionale dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e di determinazione dei flussi.

1. Nella programmazione annuale dei flussi di ingresso dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono indicate anche le possibilità di impiego per i lavoratori stagionali in considerazione delle disponibilità accertate attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori che si avvalgono di lavoro prevalentemente stagionale.

2. In relazione a ricorrenti esigenze stagionali per ambiti territoriali e settori determinati e per le quali sia accertabile l'indisponibilità di offerte di lavoro da parte delle imprese interessate attraverso le loro associazioni di categoria, le commissioni regionali per l'impiego (CRI) possono stipulare con le associazioni predette e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con le regioni e gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori di Paesi non appartenenti all'Unione europea ai posti di lavoro individuati.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 individuano il trattamento economico e normativo e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché gli eventuali incentivi diretti o indiretti, preordinati a favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi di manodopera e le misure complementari relative all'accoglienza dei lavoratori stranieri.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, può impartire direttive per la disciplina delle attività delle commissioni regionali per l'impiego e provvedere alla definizione di una convenzione tipo.

5. I lavoratori avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo possono essere individuati tra quelli già presenti legalmente sul territorio nazionale e che risultino iscritti nelle liste di collocamento o di prenotazione. Nel caso di accertata indisponibilità di questi ultimi o di fabbisogni aggiuntivi, possono essere rilasciate autorizzazioni all'ingresso per lavoro stagionale a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea

ancora residenti all'estero. Per favorire l'attuazione del presente decreto sono stipulate apposite intese bilaterali tra le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro, rispettivamente dei Paesi di partenza e di accoglienza. Per l'Italia, tali intese sono stipulate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro dell'interno.

6. Gli uffici regionali del lavoro predispongono gli elenchi nominativi dei lavoratori stagionali provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché dai Paesi con i quali sono state stipulate le intese di cui al comma 5. Gli uffici regionali del lavoro trasmettono i medesimi elenchi al Ministero degli affari esteri, per il rilascio dei visti di ingresso da parte delle competenti autorità diplomatiche e consolari, nonché al Ministero dell'interno, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno da parte delle questure competenti. Gli uffici regionali del lavoro verificano, altresì, l'effettivo avviamento al lavoro.

Art. 2.

Soggiorno dei lavoratori stagionali di Paesi non appartenenti all'Unione europea

1. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea, in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, può soggiornare nel territorio dello Stato per sei mesi per ciascun anno. Decorso tale termine, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato.

2. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea, ove sia documentalmente accertato il rispetto del termine di cui al comma 1, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo, per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro.

3. Nel primo anno di applicazione a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto di precedenza i cittadini di un Paese non appartenente all'Unione europea che dimostrino di essere usciti dal territorio dello Stato e di essere rientrati in patria entro il 31 marzo 1996. A tal fine gli interessati, al momento dell'uscita dal territorio dello Stato, richiedono al competente ufficio di polizia di frontiera il rilascio di apposita attestazione.

4. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea che soggiorni in Italia con un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro stagionale può ottenere, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato, previo rilascio del nulla-osta degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, un permesso di soggiorno della durata di due anni, rinnovabile.

5. Fermo quanto previsto dagli articoli 7 e 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificati o introdotti dal presente decreto, il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea che non osserva il disposto di cui al comma 1 decade dal diritto di precedenza previsto dal comma 2.

Art. 3.

Previdenza e assistenza

1. In considerazione della durata limitata dei contratti, nonché della loro specificità, ai lavoratori di cui all'articolo 2 si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) assicurazione contro le malattie;

d) assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tale contributo affluisce al Fondo previsto dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943. Nei limiti delle disponibilità assicurate da tale gettito contributivo, il Fondo attua interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui al presente decreto.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno e per la solidarietà sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. I contributi relativi all'assicurazione di cui al comma 1, lettera *a)*, sono trasferiti, a richiesta dell'interessato, all'istituto o ente assicuratore del Paese di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, sono liquidati ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea privi di permesso di soggiorno temporaneo per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, come modificato dal presente decreto.

Capo II

MISURE PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE IMMIGRAZIONI ILLEGALI

Art. 4.

Procedure di controllo

1. Il Ministro dell'interno ed il Ministro degli affari esteri adottano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano generale degli interventi per il perfezionamento e il completamento dell'automazione delle procedure di controllo degli stranieri di competenza dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno, nell'ambito delle compatibilità con il Sistema informativo previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e dalla relativa convenzione di applicazione, ratificata e resa esecutiva per l'Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388, e determinano le risorse occorrenti, per ciascun anno, per gli adempimenti di rispettiva competenza. Dell'adozione del piano generale, dei piani di esecuzione e dei relativi contratti, è informata l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«L'ingresso nel territorio dello Stato attraverso luoghi diversi dai valichi di frontiera controllati può essere autorizzato per gravi motivi, sempre che sussistano le altre condizini previste dalle disposizioni in vigore. L'ufficio o comando di polizia competente per territorio, ove non ricorrono le predette condizioni, esegue il respingimento con le modalità indicate dalla competente direzione di polizia di frontiera.».

Art. 5.

Repressione di attività dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri

1. L'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dai seguenti:

«*8*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso nel territorio dello Stato dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, in violazione delle disposizioni del presente decreto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso, a fine di lucro, da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da lire trenta milioni a lire cento milioni. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

8-bis. Nei casi previsti dal comma 8 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio o appartenente a persona estranea al reato.».

Art. 6.

Impiego illecito di manodopera straniera

1. Nell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, le parole: «è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sei anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.».

2. Nell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, le parole: «è punito con un'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno.» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con un'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da sei mesi a due anni.».

Art. 7.

Mancata esibizione o soppressione dei documenti

1. L'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-*bis*. — *1*. Lo straniero che, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire ottocentomila.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso dallo straniero al quale è stato notificato un provvedimento di espulsione o uno dei provvedimenti indicati dall'articolo 4, comma 12-*quater*, la pena è della reclusione fino a tre anni.

3. Il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea che sopprime, distrugge o occulta il proprio documento di identificazione è punito ai sensi degli articoli 477 e 482 del codice penale.

4. Lo straniero che essendo stato espulso fa rientro nel territorio dello Stato o vi si trattiene senza autorizzazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 è consentito l'arresto anche fuori del caso di flagranza. Nell'udienza di convalida, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge, anche al di fuori dei limiti di pena di cui agli articoli 274, comma 1, lettera *b)*, e 280, comma 1, del codice di procedura penale.».

Capo III

RICONGIUNGIMENTI E REGOLARIZZAZIONI

Art. 8.

Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari

1. Entro il 31 marzo 1996, gli stranieri presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, in possesso di passaporto o altro documento equipollente o attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, per i quali ricorrono le condizioni per il ricongiungimento familiare previste dall'articolo 9, possono richiedere un permesso di soggiorno presso le questure competenti per territorio.

2. Agli stranieri di cui al comma 1, è rilasciato il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare della durata di due anni, rinnovabile.

3. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme in materia di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato e sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico.

4. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9.

Art. 9.

Ricongiungimenti

1. Il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno di almeno due anni può richiedere alla questura territorialmente competente il ricongiungimento familiare per il coniuge e per i figli considerati minori dalla legge italiana. Il questore rilascia idoneo nulla osta, sulla base degli accertamenti documentali prodotti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari circa l'esistenza del legame di famiglia nonché di quelli svolti circa la disponibilità, da parte del richiedente, di un alloggio e di un reddito sufficiente alle esigenze della famiglia.

2. Ai fini della determinazione del reddito sufficiente, si puo tenere conto anche del reddito del coniuge derivante dalla stipula di un contratto di lavoro della durata di almeno due anni.

3. Il permesso di soggiorno per i soggetti di cui al presente articolo ha la durata di due anni ed è rinnovabile.

Art. 10.

Regolarizzazione per offerta di lavoro

1. Entro il 31 marzo 1996, gli stranieri presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, ai quali un datore di lavoro rilasci dichiarazione scritta della propria disponibilità all'immediata assunzione regolare, a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a sei mesi, oppure a titolo di lavoro stagionale, ovvero che dichiarino di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

2. Gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto alla data del 19 novembre 1995 o anteriormente ad essa, a condizione che il rapporto, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per l'iscrizione al collocamento.

3. Dell'avvenuta presentazione delle richieste di cui ai commi 1 e 2, gli uffici delle questure rilasciano all'interessato apposita ricevuta.

4. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero è trasmessa dalle questure, all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competente per territorio. La dichiarazione del datore di lavoro di cui al comma 1 deve contenere la data di inizio, la tipologia e le modalità di impiego e, nel caso di rapporto a tempo determinato, la data del termine di detto rapporto.

5. Previa verifica della sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 14, la questura rilascia permesso di soggiorno:

a) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo indeterminato;

b) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a due anni, rinnovabile per la parte residuale della durata del contratto;

c) per motivi di lavoro, della durata equivalente a quella del contratto nel caso di assunzione a tempo determinato inferiore a due anni;

d) per l'iscrizione al collocamento, della durata di un anno, nei casi di cui al comma 2 ed in quelli in cui non risulti perfezionato o confermato il rapporto di lavoro. Ove essi vengano assunti il relativo contratto è stipulato presso l'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio. Gli uffici provinciali del lavoro verificano l'effettivo avviamento del rapporto di lavoro e, periodicamente, l'effettiva permanenza di tale rapporto. L'esibizione del predetto contratto da parte dello straniero dà titolo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

6. Contestualmente all'assunzione, nei casi previsti dal comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il datore di lavoro deve versare all'INPS, previa comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente:

a) la somma corrispondente a sei mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo indeterminato;

b) la somma corrispondente a quattro mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo determinato;

7. Qualora le dichiarazioni di cui al presente articolo risultino mendaci, i responsabili sono puniti con la reclusione da tre mesi a un anno. Alla condanna, anche se a pena sospesa condizionalmente, consegue la revoca del permesso di soggiorno.

8. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico in seguito a tali violazioni.

9. I datori di lavoro che provvedono alla regolarizzazione, secondo le disposizioni del presente articolo, dei rapporti di lavoro irregolari pregressi, non sono punibili per le violazioni delle norme di soggiorno e di lavoro compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri. I datori di lavoro che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, regolarizzino i rapporti di lavoro di cui alla presente norma possono sanare anche la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, attraverso il versamento entro la predetta data di quanto dovuto a titolo di contributi e premi maggiorati del 5 per cento annuo.

10. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

11. Il termine per la regolarizzazione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prorogato fino al 31 marzo 1996.

12. Non è soggetto a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia violato disposizioni in materia di ospitalità ai cittadini stranieri se, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempie agli obblighi delle disposizioni medesime.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero quando il richiedente risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 11.

Assistenza sanitaria

1. Il comma settimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sostituito dal seguente:

«Agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio dello Stato sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva. È altresì garantita la tutela sociale della maternità responsabile e della gravidanza, come previsto dalle vigenti norme applicabili alle cittadine italiane. L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. Salve le quote di partecipazione alla spesa, ove previste, sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti le prestazioni preventive, quelle per la tutela della maternità e della gravidanza, nonché le altre prestazioni individuate con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito del fondo sanitario nazionale, utilizzando, ove necessario, quota parte delle risorse destinate all'emergenza sanitaria e nei limiti dei livelli assistenziali.».

Art. 12.

Disposizioni di carattere umanitario

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché il piano degli interventi di assistenza in favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea ammessi a soggiornare temporaneamente in Italia per motivi di carattere umanitario.»;

b) all'articolo 7, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Neppure è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dai commi 1 e 5, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni sedici, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno cinque anni;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado di nazionalità italiana o con il coniuge di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza oltre il terzo mese.

Nei confronti dei soggetti indicati alle lettere a), b), c) e d) non è in ogni caso consentita l'espulsione per i motivi di cui all'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152.».

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 450 milioni per l'anno 1995, in lire 10.000 milioni per l'anno 1996 ed in lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2632 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno e, per gli anni 1996, 1997 e 1998, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

96G0399

DECRETO-LEGGE 16 luglio 1996, n. 377.

Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di farmaci e di sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI SULLA VENDITA DEI MEDICINALI

Art. 1.

Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La ripetibilità della vendita di medicinali di cui al comma 2 è consentita in conformità alla prescrizione medica che riporti sulla ricetta il numero delle confezioni occorrenti ovvero la congiunta indicazione della posologia e della durata della terapia, che non può essere superiore ad un anno. L'indicazione di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta e consente la consegna frazionata dei medicinali prescritti. In mancanza delle citate indicazioni la ripetibilità della vendita è consentita per non più di cinque volte in un periodo non superiore a tre mesi dalla data di compilazione della ricetta.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza presentazione di ricetta medica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquantamila a lire novecentomila. Tale sanzione non si applica nell'ipotesi in cui il medicinale sia stato dispensato in casi di necessità, di urgenza e di impossibilità di reperire un medico e a condizione che sia presentata la ricetta medica entro quarantotto ore. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 o non appone sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*3.* Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a tre mesi; esse devono esse ritirate dal farmacista che è tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegni all'autorità competente per rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale.».

3. Qualora il farmacista venda, per più di tre volte, un medicinale disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricette prive di validità, ovvero senza presentazione di ricetta di un centro medico specializzato, l'autorità amministrativa competente puo disporre l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire dieci milioni a lire trenta milioni. In caso di recidiva, l'autorità amministrativa competente puo disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni ovvero l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni. Nel caso in cui la chiusura della farmacia determini il venir meno del servizio di farmacia sul territorio l'autorità amministrativa competente puo disporre unicamente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 ed il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.

Art. 2.

Modificazioni ai regi decreti 27 luglio 1934, n. 1265, e 30 settembre 1938, n. 1706

1. All'articolo 123, comma primo, lettera *c)*, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: «sia conservata copia di tutte le ricette e» sono soppresse.

2. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: «I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite» sono sostituite dalle seguenti: «I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee non ripetibili».

Art. 3.

Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«*3.* In caso di vendita o di detenzione per la vendita di specialità medicinali per le quali sono intervenuti provvedimenti del Ministero della sanità, di sospensione o di revoca, è applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila.».

2. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«*4.* Il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni qualora nel corso di un anno si ripetano per più di due volte le infrazioni previste dal comma 1.».

3. All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le parole: «o che detenga per vendere» sono soppresse.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Art. 4.

Modificazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «degli istituti» sono inserite le seguenti: «in cui sono attivati dipartimenti di ricerca e di assistenza clinica necessari allo studio completo delle patologie di maggior rilievo nazionale o almeno sovraregionale»;

b) all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7, commi 1 e 7, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «e la regione interessata»;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «dalle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «in analogia con le disposizioni»;

d) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*2.* Ai concorsi negli istituti si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nel quale devono essere previste specifiche norme relative ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi medesimi ed ai criteri per la loro valutazione, al numero ed alla tipologia delle prove d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici»;

e) il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato;

f) i commi 1 e 2 dell'articolo 5 sono sostituiti dal seguente:

«*1.* Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 settembre 1996, è disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti»;

g) all'articolo 6 nella rubrica le parole: «di base» sono sostituite dalla seguente: «corrente»;

h) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «degli istituti» sono inserite le seguenti: «, sia corrente che finalizzata,»;

i) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «ricerca finalizzata» sono inserite le seguenti: «, sia clinica che di base,»;

l) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «da altri organismi» sono aggiunte le seguenti: «sia pubblici che privati»;

m) all'articolo 6, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«*5-bis.* Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, l'attività di ricerca degli istituti, in coerenza con le finalità peculiari di ciascun istituto di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è svolta secondo le indicazioni della Commissione per la ricerca scientifica biomedica in ordine:

a) al riparto del finanziamento di cui al comma 3 da destinare alla ricerca corrente e alla ricerca finalizzata di ciascun istituto;

b) ai criteri per la determinazione del finanziamento della ricerca corrente per quanto attiene ai costi del personale, a quelli per la strumentazione scientifica e dei relativi ammortamenti, a beni e servizi relativi alla produttività documentata anche per gli aspetti clinici ed alla pubblicazione, con apposito bollettino unitario, dei risultati della ricerca applicabili nel Servizio sanitario nazionale;

c) ai criteri di valutazione dei progetti di ricerca finalizzata anche a carattere pluriennale con oneri complessivi sulla disponibilità del relativo esercizio finanziario.»;

n) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Restano ferme le funzioni del consiglio di amministrazione dell'istituto "Gaslini" di Genova, la cui composizione, determinata ai sensi del vigente statuto, è integrata da un rappresentante del Ministero della sanità in sostituzione di quello della unità sanitaria locale competente per territorio.».

2. Al fine di avviare il processo di aziendalizzazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalità giuridica di diritto pubblico, i commissari straordinari preposti ai predetti istituti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 224, esercitano, fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione degli istituti stessi, le relative attribuzioni con i poteri del direttore generale dell'azienda ospedaliera di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Capo III

DISPOSIZIONI SUGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA VETERINARIA

Art. 5.

Integrazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*bis* (*Norma transitoria*). — *1.* In sede di prima applicazione, i direttori di ruolo degli istituti zooprofilattici sperimentali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermati ed assumono la qualifica di direttori generali.

2. Il consiglio di amministrazione ed i collegi dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto restano confermati fino all'entrata in vigore della normativa regionale di cui al comma 7 dell'articolo 3.».

Art. 6.

Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508

1. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, n. 1), le parole: «non idonei al consumo umano diretto» sono sostituite dalle seguenti: «non destinati al consumo umano diretto;»;

b) all'articolo 17 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti, nonché da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente decreto, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda.»;

c) il comma 4 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«*4.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli stabilimenti di trasformazione di materiali a basso rischio.»;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è inserito il seguente:

«*4-bis.* Chi non realizza il progetto dell'adeguamento dell'impianto entro i termini fissati, ovvero non dà comunicazione al Ministero della sanità ed alla competente unità sanitaria locale dell'avvenuto adeguamento entro i termini fissati dal presente articolo deve comunque sospendere l'attività. In caso di prosecuzione dell'attività si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19.».

Art. 7.

Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. — *1*. Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni.

2. Chi essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11 non provveda alla stipula della prevista convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera gli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato.».

Art. 8.

Sostituzione dell'allegato A *del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27*

1. L'allegato *A* del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO *A*

UFFICI VETERINARI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI.

Uffici	Competenza territoriale
1. Pollein uff. vet. dog. interna	Regione Valle d'Aosta
2. Torino uff. vet. dog. interna	Regione Piemonte
3. Milano uff. vet. dog. interna	Regione Lombardia
4. Genova uff. vet. di porto .	Regione Liguria
5. Verona uff. vet. dog. interna	Regione Veneto
6. Campo Trens uff. vet. dog. interna	Regione Trentino-Alto Adige
7. Gorizia uff. vet. dog. interna	Regione Friuli-Venezia Giulia
8. Bologna uff. vet. dog. interna	Regione Emilia-Romagna
9. Livorno uff. vet. di porto .	Regione Toscana
10. Ancona uff. vet. di porto .	Regione Marche e Umbria
11. Fiumicino uff. vet. di aeroporto	Regione Lazio
12. Pescara uff. vet. di porto .	Regione Abruzzo e Molise
13. Napoli uff. vet. di porto. .	Regione Campania e Basilicata
14. Bari uff. vet. di porto . . .	Regione Puglia
15. Reggio Calabria uff. vet. di porto	Regione Calabria
16. Catania uff. vet. di porto e aeroporto	Regione Sicilia
17. Sassari uff. vet. di porto e aeroporto	Regione Sardegna.».

Art. 9.

Disposizioni sui prodotti a base di carne e su altri prodotti di origine animale

1. Il termine del 31 ottobre 1995 previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, è differito al 31 maggio 1996 a condizione che:

a) lo stabilimento abbia iniziato i lavori di adeguamento entro il 31 ottobre 1995;

b) la regione o provincia autonoma esprima, sulla base dell'avanzamento dei lavori, parere favorevole alla proroga, trasmettendo lo stesso al Ministro della sanità.

2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli stabilimenti possono proseguire la loro attività fino alla conclusione dell'istruttoria, che dovrà comunque concludersi entro e non oltre il 31 luglio 1996.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli stabilimenti per la produzione di alcuni prodotti di origine animale di cui al decreto del Ministro della sanità 11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1993, e successive modificazioni.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DEL SETTORE SANITARIO

Art. 10.

Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali

1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, e 14 febbraio 1992, n. 218, utilizzano i medici di guardia medica e quelli addetti alle attività di medicina dei servizi convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e i sostituti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro sessanta giorni dalla medesima data; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Le regioni a statuto speciale e le province

autonome che non utilizzano contributi dello Stato possono organizzare servizi di guardia medica con proprie norme.

2. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. Ai medici che hanno superato il corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 viene riconosciuto un adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale.

Art. 11.

Giudizi di idoneità al primo livello dirigenziale in soprannumero

1. L'accesso ai giudizi di idoneità previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è consentito anche agli psicologi, ai biologi ed ai chimici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255.

Art. 12.

Finanziamento della formazione specialistica dei medici del Servizio sanitario nazionale

1. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono integrati di lire 75 miliardi per l'anno 1995, 150 miliardi per l'anno 1996, 225 miliardi per l'anno 1997 e successivi. All'onere di cui al presente articolo si provvede con quote del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

Art. 13.

Formazione specialistica

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri, della sanità e del tesoro, previa verifica oggettiva da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità delle capacità recettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, qualora le prove siano state già effettuate e sia stata ottenuta l'idoneità, l'ammissione è disposta direttamente.

Art. 14.

Nomina direttori sanitari e amministrativi delle UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere

1. L'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere conferito ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1994.

2. Fino alla pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato i primi esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere conferito in mancanza degli organici di personale di cui al comma 1, rispettivamente, ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario, che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di una anzianità di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale potrà inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un *curriculum* comprovante un *iter* formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero potrà essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti, per il relativo concorso, dal decreto del Ministro della sanità in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 cessano alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Sono revocati i concorsi per la posizione funzionale apicale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, banditi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano iniziate le prove di esame. I concorsi di cui siano state iniziate le prove devono essere espletati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dal seguente: «Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione».

6. Dopo il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è inserito il seguente: «Comunque nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non potranno coesistere un direttore generale ed un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario; uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario.».

Art. 15.

Finanziamenti per le procedure di copertura di posti vacanti e per il potenziamento delle funzioni distrettuali

1. Nel triennio 1996-1998, per l'attuazione dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dell'articolo 26, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede, in base ai criteri che saranno stabiliti in sede contrattuale e nei limiti delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale appositamente vincolate, nella misura di lire 110 miliardi per il 1996, di lire 220 miliardi per il 1997 e di lire 340 miliardi per il 1998, e per gli anni successivi, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza e dell'accantonamento destinato all'indennità di abbattimento animali di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, per una quota di lire 25 miliardi limitatamente all'anno 1998 e successivi.

2. Per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di base, ivi compresa la necessaria strumentazione, è vincolata, limitatamente al 1996, la somma di lire 40 miliardi a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

3. Per la copertura dei posti vacanti di personale medico e non medico delle strutture di ricovero per malattie infettive realizzate nell'ambito dei programmi di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi delle procedure concorsuali previste dall'articolo 4 della stessa legge, con le integrazioni di cui al comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Capo V

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 16.

Asilo nido del Ministero della sanità

1. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 449 milioni per l'anno 1995, comprensivo di debiti pregressi ammontanti a lire 299 milioni, e in lire 160 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 17.

Disposizioni per le commissioni mediche periferiche del Ministero del tesoro

1. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità da espletarsi con le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato. Detto personale è assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile con le modalità previste dalle norme vigenti. La domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso.

2. I posti che rimangono vacanti nel ruolo speciale dopo la trasformazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, sono coperti, ai sensi della vigente normativa, con la mobilità del personale delle altre amministrazioni pubbliche in eccedenza.

Art. 18.

Assistenza sanitaria agli stranieri extracomunitari

1. Per l'anno 1996 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale, sono iscritti alla unità sanitaria locale del comune ove abbiano effettiva dimora.

Art. 19.

Differimento di termini

1. Il differimento di termini previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, concernente l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate con le risorse disponibili in attuazione di quanto previsto dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica, altresì, agli interventi di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

Art. 20.

Disposizioni sulla spesa farmaceutica

1. I limiti di spesa previsti dall'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono riferiti a ciascuna regione in proporzione alla popolazione residente.

2. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è rideterminato in lire 9.700 miliardi.

3. Le maggiori spese per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1995, pari a lire 700 miliardi, da imputare al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, sono poste a carico delle somme iscritte sul conto dei residui del capitolo medesimo per l'anno finanziario 1995.

4. La somma prevista dal comma 3 è ripartita fra le regioni in proporzione alla popolazione residente.

Art. 21.

Modificazioni al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Disposizioni transitorie)*. — *1.* Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio con la medesima presentazione scade il 6 giugno 2000, purché il responsabile dell'immissione in commercio, entro il 31 dicembre 1996, documenti al Ministero della sanità tale presenza.

2. Per i medicinali omeopatici di cui al comma 1, in sede di primo rinnovo dell'autorizzazione, si applica l'articolo 9 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; ove sussistano i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, si applica l'articolo 5, comma 2.

3. I quattro esperti in sperimentazioni tossicologiche, farmacologiche e cliniche ed i due esperti in produzione e controllo di qualità dei medicinali omeopatici, di cui alla commissione prevista dall'articolo 6, sono individuati dal Ministro della sanità, il quale provvede anche alla nomina del presidente della commissione stessa.

4. Ai fini dello smaltimento delle scorte, i medicinali omeopatici immessi sul mercato successivamente al 31 dicembre 1992 sono mantenuti in commercio fino al 31 dicembre 1997, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ed abbiano un grado di diluizione tale da garantire l'innocuità.».

Art. 22.

Adeguamento dei prezzi degli emoderivati salvavita al prezzo medio europeo

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'adeguamento alla media comunitaria del prezzo degli emoderivati salvavita, identificati con decreto del Ministro della sanità, avviene nella misura del 50 per cento a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il restante 50 per cento a partire dal 1° gennaio 1997.

Art. 23.

Funzionalità dei SERT

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1993, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1996 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. I posti nell'organico dei SERT, istituiti dall'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti mediante concorso riservato al quale è ammesso il personale operante in regime di convenzione presso i SERT da almeno tre anni e per un minimo di ventiquattro ore settimanali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero che abbia operato nel periodo 1990-1995 in regime di convenzione presso i SERT per almeno un triennio e per ventiquattro ore settimanali.

6. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0400

DECRETO-LEGGE 16 luglio 1996, n. 378.

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ampliare il ruolo organico degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria e di stabilire modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare le procedure in tema di appalti per edifici da adibire ad uffici giudiziari nei territori della Calabria e della Sicilia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dei lavori pubblici e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ampliamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e modalità di reclutamento

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di personale maschile e duecento unità di personale femminile.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento dal comma 1 si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale delle Forze armate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, presta servizio volontario nel Corpo di polizia penitenziaria secondo le norme del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni. Se residuano vacanze si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione su domanda dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, in possesso dei requisiti per l'assunzione nel Corpo e, per la restante parte, mediante assunzione su domanda degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità.

3. Il corso di formazione per il personale reclutato a norma del comma 2 ha la durata di tre mesi.

4. Fermo quanto previsto dal comma 2, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, come modificata dal comma 1, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla

predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia.

6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3, 4 e 5, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande, è istituita un'apposita commissione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per gli accertamenti psicofisici e sono fissati i criteri per la formazione di distinte graduatorie.

7. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto in relazione ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono ridotti alla metà in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Sono fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le procedure concorsuali già in atto, nonché le procedure per le riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

8. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 30 giugno 1997, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Le idonee dei concorsi per vigilatrici penitenziarie espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purché non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 2.

Servizio di traduzione dei detenuti

1. Le modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria sono stabilite con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, entro il 31 dicembre 1996.

2. Per la realizzazione delle opere finalizzate alla predisposizione negli istituti penitenziari delle strutture e dei servizi necessari al ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni dei detenuti e all'alloggiamento del relativo personale, è autorizzata la spesa di 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro di grazia e giustizia, ai fini di assicurare alla competente Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali presso il Ministero dei lavori pubblici il supporto tecnico nell'attività di progettazione ed esecuzione delle opere è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 1997, del personale tecnico assunto ai sensi dell'articolo 36 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

3. Nell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3». Nell'articolo 8, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: «a norma dell'articolo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 7». Nell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: «al presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto». Nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole: «al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5». Nell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, tra le parole: «per un massimo di due anni;» e le parole: «ai fini dell'ammissione allo scrutinio» sono inserite le parole: «per il personale di cui al comma 1, lettera *d),* del presente articolo,».

Art. 3.

Accelerazione delle procedure in tema di appalti per edifici giudiziari

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, si applicano, per la durata di mesi ventiquattro dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli interventi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare agli uffici giudiziari nei territori delle regioni Sicilia e Calabria, per la installazione di sistemi informatici e di impianti, anche di sicurezza, nonché per la fornitura di dotazioni strumentali e di servizi negli anzidetti edifici.

2. La scelta degli appaltatori per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1, di competenza dei provveditorati regionali alle opere pubbliche della Sicilia e la Calabria è effettuata, previa acquisizione di offerte da parte di almeno cinque ditte, a trattativa privata. Il contratto stipulato con l'aggiudicatario può comprendere sia la progettazione che l'esecuzione delle opere. La scelta dei fornitori di beni e servizi di cui al detto comma 1 è effettuata a trattativa privata a cura del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1, relativamente all'assunzione del personale maschile, valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno 1996 e in lire 54.933 milioni a decorrere dal 1997, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli: Ministero di grazia e giustizia - capitolo 1998 per lire 9.090 milioni per l'anno 1995 e lire 54.933 milioni annui sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi; capitoli 1999, 2000, 2009 e 2083, rispettivamente, per lire 3.838 milioni, lire 3.340 milioni, lire 1.253 milioni, lire 3.080 milioni per l'anno 1995; capitolo 2086 per lire 400 milioni per l'anno 1996; Ministero dell'interno - capitolo 2585 per lire 790 milioni per l'anno 1995.

2. All'onere relativo all'assunzione del personale femminile, valutato in lire 1.794 milioni per l'anno 1996 e in lire 9.548 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 2, comma 2, valutato complessivamente in lire 27.111 milioni per l'anno 1996, in lire 27.379 milioni per l'anno 1997 ed in lire 27.000 milioni per l'anno 1998, si provvede: quanto a lire 111 milioni per l'anno 1996 e lire 379 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia; quanto a lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

DI PIETRO, *Ministro dei lavori pubblici*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0401

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 1996.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni delle province di Verbano Cusio Ossola, Novara e Como colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali verificatisi il giorno 8 luglio 1996.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che le eccezionali avversità atmosferiche ed i conseguenti eventi alluvionali, verificatisi il giorno 8 luglio 1996, hanno causato notevoli danni in alcuni comuni del territorio delle province di Verbano Cusio Ossola, Novara e Como;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le note n. 2252 in data 8 luglio 1996 e n. 21577 in data 10 luglio 1996 inviate rispettivamente dalla giunta regionale del Piemonte e della Lombardia, con le quali viene avanzata la richiesta per la dichiarazione dello stato di emergenza per alcuni comuni delle province di Verbano Cusio Ossola, Novara e Como colpiti dagli eventi alluvionali del giorno 8 luglio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 giugno 1997 lo stato di emergenza nei comuni delle province di Verbano Cusio Ossola, Novara e Como colpiti dagli eventi alluvionali di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1996

Il Presidente: PRODI

96A4530

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 maggio 1996, n. 379.

Regolamento recante norme sul funzionamento del Servizio di escavazione dei porti nazionali marittimi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare l'art. 26, comma 3, che prevede l'emanazione di norme per il funzionamento del Servizio escavazione porti;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1927, che ha istituito un ufficio tecnico centrale per il Servizio escavazione dei porti marittimi, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. Sep. 0303 del 16 maggio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 26, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il presente regolamento detta le norme di funzionamento del Servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali di cui al regio decreto 27 febbraio 1927, e successive modificazioni, di seguito denominato Servizio, e ne determina l'organizzazione, la struttura, i criteri della gestione amministrativa, tecnica, e delle risorse umane disponibili.

Art. 2.

1. Per l'esercizio del Servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale ha il compito di:

a) rilevare le esigenze di escavo nei porti;

b) elaborare, di concerto con la Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, sentito l'Ispettorato tecnico, il piano poliennale di escavazione dei porti e del rinnovo dei mezzi e delle attrezzature, nonché dei cantieri e del loro potenziamento;

c) elaborare, di concerto con la Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, sentito l'Ispettorato tecnico, la proposta di programma annuale per gli interventi di escavo e per il rinnovo dei mezzi e delle attrezzature, nonché dei cantieri e del loro potenziamento da sottoporre, per l'approvazione, al Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) raccogliere le richieste di interventi di escavo che presentano carattere di urgenza e disporne l'attuazione;

e) stipulare, sentito l'Ispettorato tecnico, le convenzioni con le altre amministrazioni statali, con gli enti pubblici e con i privati;

f) coordinare gli aspetti economico-produttivi dell'attività di escavo e verificarne la gestione;

g) gestire i fondi di bilancio relativamente alle attività amministrative, tecniche e operative;

h) provvedere, su proposta dell'Ispettorato tecnico, agli acquisti dei materiali per il funzionamento dei mezzi e dei cantieri, nonché all'acquisto di nuovi mezzi ed attrezzature;

i) assegnare, su proposta dell'Ispettorato tecnico, a ciascun nucleo periferico e a ciascun cantiere le risorse finanziarie necessarie per le attività tecnico-operative che rivestono carattere d'urgenza;

l) disporre, sulla base delle perizie tecniche approvate, l'effettuazione dei lavori di trasformazione, grande riparazione nonché l'alienazione dei mezzi;

m) esercitare il controllo amministrativo contabile sui fondi assegnati di cui alla lettera *i)*.

Art. 3.

1. Alla gestione tecnico-operativa del Servizio di escavazione porti provvede l'Ispettorato tecnico del Ministero dei trasporti e della navigazione, con il compito di:

a) curare l'attuazione del programma annuale elaborato sulla base del piano poliennale in ordine al rinnovo dei mezzi e delle attrezzature ed all'escavo dei fondali;

b) coordinare l'attività dei cantieri;

c) approvare le perizie tecniche predisposte dai responsabili dei nuclei periferici e dei cantieri per i lavori di trasformazione, grande riparazione nonché per l'alienazione dei mezzi;

d) proporre alla Direzione generale del lavoro marittimo e portuale gli acquisti dei materiali per il funzionamento dei mezzi e dei cantieri nonché l'acquisto di nuove attrezzature;

e) fissare gli standard tecnici e operativi dei mezzi;

f) approvare i progetti di escavo predisposti dai responsabili dei nuclei periferici;

g) organizzare l'attività dei mezzi effossori e dei mezzi ausiliari;

h) curare l'attuazione degli interventi di escavo che rivestono carattere d'urgenza;

i) disporre, d'intesa con la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale, che il personale ed i mezzi assegnati ad un dato nucleo periferico, operino in un altro ambito territoriale, a seconda delle esigenze.

Art. 4.

1. Il Servizio è articolato in otto nuclei operativi periferici aventi le sedi e l'ambito territoriale di cui alla tabella *A* che, vistata dal Ministro, fa parte integrante del presente regolamento, e nei quattro cantieri in esercizio.

Art. 5.

1. Ad ogni nucleo periferico è preposto un funzionario designato, d'intesa con il direttore generale del lavoro marittimo e portuale, dal capo dell'Ispettorato tecnico, con profilo professionale dell'area naval-meccanica di livello non inferiore al settimo, appartenente al ruolo del Ministero dei trasporti e della navigazione, che ha la direzione e la responsabilità del nucleo.

2. Il responsabile del nucleo periferico ha le seguenti attribuzioni:

a) predispone i progetti, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente e dirige i lavori di escavo nell'ambito territoriale di competenza;

b) predispone le perizie di manutenzione e riclassifica dei mezzi assegnati al nucleo cui è preposto;

c) provvede agli acquisti urgenti nei limiti delle somme ricevute in anticipazione;

d) cura tutta l'attività necessaria alla gestione amministrativa del nucleo avvalendosi a tal fine di apposita struttura amministrativa;

e) è responsabile delle somme ricevute in anticipazione ai sensi dell'art. 2, lettera *i)*, e ne rende il conto ai sensi degli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 6.

1. A ciascun cantiere è preposto un funzionario designato, d'intesa con il direttore generale del lavoro marittimo e portuale, dal capo dell'Ispettorato tecnico con profilo professionale dell'area naval-meccanica di livello non inferiore al settimo, appartenente al ruolo del Ministero dei trasporti e della navigazione che ha la direzione e la responsabilità del cantiere.

2. Il responsabile del cantiere ha le seguenti attribuzioni:

a) collabora con i responsabili dei nuclei per la redazione delle perizie e dirige i lavori di manutenzione e riclassifica dei mezzi e delle attrezzature;

b) provvede agli acquisti urgenti nei limiti delle somme ricevute in anticipazione;

c) cura l'attività necessaria alla gestione amministrativa del cantiere, avvalendosi di apposita struttura amministrativa;

d) è responsabile delle somme ricevute in anticipazione ai sensi dell'art. 2, lettera *i)*, e ne rende il conto ai sensi degli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 7.

1. I lavori di escavo per conto di altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati, nonché le riparazioni, manutenzioni e costruzioni di mezzi marittimi e di apparecchiature di proprietà di altre amministrazioni statali, di enti pubblici e privati, sono disciplinate dalle convenzioni di cui all'art. 2, lettera *e)*, stipulate nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 8.

1. La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione delle risorse umane ed alla informatizzazione del Servizio.

2. La competenza in materia di trattamento di quiescenza del personale del Servizio escavazione porti marittimi nazionali, trasferito alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione è attribuita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, alle direzioni marittime nel cui ambito territoriale rientrano i nuclei operativi ed i cantieri di cui all'art. 4.

3. In attesa della rideterminazione della dotazione organica definitiva, previa verifica dei carichi di lavoro di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 22, comma 15 e seguenti, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il personale del ruolo del Servizio escavazione porti marittimi nazionali, trasferito alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione, è assegnato ai nuclei operativi periferici di cui alla tabella *A* allegata al presente regolamento, nel cui ambito territoriale rientra la sede presso la quale risulta assegnato al momento dell'immissione nei ruoli del Ministero stesso ovvero al cantiere presso cui presta servizio.

4. Fatta salva l'esigenza di organizzazione e funzionamento delle sedi periferiche, il personale di cui al precedente comma che, al momento dell'immissione nei ruoli del Ministero dei trasporti e della nagazione presta servizio nelle soppresse sedi di Genova, Ravenna, Trieste, Cagliari e Roma ovvero in altro ufficio periferico del Ministero dei lavori pubblici, può essere provvisoriamente assegnato, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad uno dei nuclei operativi di cui alla allegata tabella *A*, con provvedimento della Direzione generale degli affari generali e del personale, previo parere dell'Ispettorato tecnico, d'intesa con la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale ovvero ad una delle sedi periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione, previo parere del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 maggio 1996

p. *Il Ministro:* D'ANTONA

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1996
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 89

TABELLA A
(art. 4)

NUCLEI OPERATIVI PERIFERICI
DEL SERVIZIO ESCAVAZIONE PORTI

Sede	Ambito territoriale
Livorno	Dal confine con la Francia al porto di Livorno
Fiumicino	Dal porto di Livorno escluso al confine tra le province di Latina e Caserta, comprese le isole toscane e laziali
Napoli	Dal confine tra le province di Latina e Caserta al porto di Reggio Calabria incluso, comprese le isole campane
Bari	Dal porto di Reggio Calabria escluso al confine tra le province di Foggia e Campobasso, comprese le isole Tremiti
Ancona	Dal confine tra le province di Foggia e Campobasso al confine tra le province di Ravenna e Rovigo
Venezia	Dal confine tra le province di Ravenna e Rovigo al confine sloveno
Palermo	Della Sicilia e isole minori circostanti
Olbia	Della Sardegna e isole minori circostanti

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1994. Il comma 3 dell'art. 26 così recita: «Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, emana le norme per il funzionamento del Servizio di cui al comma 1 [trattasi del servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali, *n.d.r.*]».

— Il R.D. 27 febbraio 1927 istituisce presso la competente Direzione generale del Ministero dei lavori pubblici di un ufficio tecnico centrale per il Servizio dei porti marittimi del regno.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devvono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1

— Per il testo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 84/1994 si veda in nota alle premesse.

— Per il R.D. 27 febbraio 1927 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993.

Nota agli articoli 5 e 6:

— Il R.D. n. 2440/1923 reca nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Il testo degli articoli 60 (come modificato dall'art. 32, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41) e 61 di tale decreto è il seguente:

«Art. 60. — *Ogni semestre*, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze [ora col Ministro del tesoro per effetto del D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154, *n.d.r.*] e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al temine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

Art. 61. — Le somme riscosse da funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata».

Il termine del 30 settembre, di cui al secondo comma dell'art. 61 soprariportato, è stato implicitamente sostituito dal termine del 31 marzo, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 1° marzo 1964, n. 62, che ha così disposto: «I termini relativi agli adempimenti connessi direttamente o indirettamente con la formazione e la gestione del bilancio di previsione, nonché con la resa dei conti ed il rendiconto generale, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, generali e speciali, di contabilità dello Stato — o ad esse collegate o che ad esse facciano sempre riferimento — sono spostati in corrispondenza dei nuovi termini fissati con la presente legge [la quale ha, fra l'altro, stabilito, a modifica delle disposizioni originarie, che l'anno finanziario debba iniziare il 1° gennaio e terminare il 31 dicembre, *n.d.r.*]».

Note all'art. 8:

— Il D.P.R. 19 gennaio 1976, recante determinazione degli uffici del Ministero della marina mercantile competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 13 luglio 1976.

— La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, è pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993. Il comma 5 dell'art. 3 così recita: «5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31

dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi *standard* di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro».

— La legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, è ripubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1995. Il comma 15 dell'art. 22 così recita:

«15. la verifica dei carichi di lavoro di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è preordinata:

a) alla definizione delle dotazioni organiche occorrenti alle singole strutture delle pubbliche amministrazioni;

b) all'individuazione delle procedure;

c) alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione, se necessario, delle procedure medesime».

96G0395

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 giugno 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 48/89 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista la domanda del sig. Robert Ware, nato a Sunderland (Regno Unito) il 20 luglio 1947, cittadino britannico diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento in Italia del titolo professionale di «chartered accountant» rilasciatogli dall'Institute of Chartered Accountants in England and Wales il 7 novembre 1972;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo di studio di «bachelor of arts» presso l'Università di Oxford nel terzo trimestre del 1969;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 23 marzo 1996 e 12 aprile 1996;

Sentito il rappresentante della categoria professionale nella sede appena sopra indicata;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Al sig. Robert Ware, nato a Sunderland (Regno Unito) il 20 luglio 1947, è riconosciuto il titolo professionale di «chartered accountant» di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, le conoscenze tecniche in materia di diritto civile e commerciale, diritto tributario e diritto fallimentare.

Roma, 27 giugno 1996

p. *Il direttore generale:* ROVELLO

96A4502

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 8 luglio 1996.

Modificazione al decreto ministeriale 30 settembre 1966, già modificato con decreto ministeriale 11 dicembre 1974, relativo alla costituzione, ordinamento e attribuzioni dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e sue successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966, come modificato dal decreto ministeriale 11 dicembre 1974, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche al decreto ministeriale anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto ministeriale 30 settembre 1966, come modificato dal decreto ministeriale 11 dicembre 1974, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* L'ordinamento e le attribuzioni dell'ufficio amministrazioni speciali sono stabiliti come segue:

a) sezione segreteria:

compiti di segreteria;

b) sezione conti:

bilancio, coordinamento e resa dei conti; servizio di cassa;

c) sezione assegni:

corresponsione degli assegni fissi e delle indennità eventuali al personale militare in servizio presso gli organi centrali del Ministero della difesa, lo Stato maggiore della Difesa, gli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed il quartier generale italiano presso Afsouth, nonché al personale militare che si trovi in speciali posizioni in Italia e che non abbia un proprio centro amministrativo;

corresponsione delle competenze metropolitane al personale in servizio presso gli uffici degli addetti militari, navali ed aeronautici;

attività inerenti al riscontro contabile;

d) sezione addetti militari, navali ed aeronautici:

liquidazione del trattamento economico in valuta estera spettante al personale militare e civile in servizio presso gli uffici degli addetti militari, navali ed aeronautici. Finanziamento di detti uffici e riscontro dei relativi rendiconti;

e) sezione missioni all'estêro:

liquidazione e pagamento delle indennità di missione all'estero al personale militare e civile delle tre forze armate che si reca all'estero;

f) sezione e cooperazione internazionale:

gestione dei fondi per il funzionamento delle delegazioni all'estero per assistenza tecnica o per le attività della cooperazione internazionale;

g) sezione servizi generali:

operazioni amministrative e contabili relative alle spese generali e particolari per il funzionamento del Ministero, nonché per esigenze comunque non attinenti al trattamento economico del personale, affidate dal Ministro all'ufficio amministrazioni speciali con proprio decreto;

h) sezione materiali:

tenuta della contabilità dei materiali in carico all'ufficio, agli enti centrali interforze, ai distaccamenti all'estero e a quelli nazionali; resa del relativo conto giudiziale.».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1996

Il Ministro: ANDREATTA

96A4510

DECRETO 9 luglio 1996.

Rettifica al decreto 12 giugno 1996, relativo al rilascio di tessere funzionali di riconoscimento per i magistrati militari requirenti ed il personale addetto ai relativi uffici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI GENERALI

Visto il decreto 12 giugno 1996 di questa Direzione generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1996;

Premesso che all'art. 2, comma 6, del predetto decreto, è stata erroneamente indicata la legge 20 febbraio 1990, n. 36, art. 7, anziché la legge 21 febbraio 1990, n. 36, art. 7;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, comma 6, del decreto 12 giugno 1996 è così modificato in «... art. 7, legge 21 febbraio 1990, n. 36».

Il presente decreto sarà sottoposto alla procedura di controllo secondo le vigenti disposizioni.

Roma, 9 luglio 1996

Il direttore generale: RAUCCI

96A4482

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 1° giugno 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato prof. Luciano Guerzoni.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1996 è stato nominato Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il prof. Luciano Guerzoni;

Ritenuta l'opportunità di delegare al suddetto Sottosegretario di Stato la trattazione di affari attinenti ai propri compiti istituzionali;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato prof. Luciano Guerzoni è conferita la delega per gli affari inerenti alle materie sotto indicate, per gli atti conseguenziali a direttive o provvedimenti già adottati dal Ministro nell'esercizio dei propri poteri:

1) completamento del processo di realizzazione dell'autonomia universitaria;

2) condizione studentesca e problematiche relative;

3) collaborazione con il Ministro nelle relative attività parlamentari e in particolare nelle attività concernenti le iniziative legislative.

Dovrà comunque essere acquisito l'accordo con il Ministro per tutti gli atti e le questioni di rilievo politico di

particolare importanza amministrativa ed economica, nonché per gli atti relativi alle materie concernenti i rapporti internazionali.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1996

Il Ministro: BERLINGUER

AVVERTENZA:

Provvedimento non soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

96A4481

DECRETO 1° giugno 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato prof. Giuseppe Tognon.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1996 è stato nominato Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica il prof. Giuseppe Tognon;

Ritenuta l'opportunità di delegare al suddetto Sottosegretario di Stato la trattazione di affari attinenti ai propri compiti istituzionali;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato prof. Giuseppe Tognon è conferita la delega per gli affari inerenti alle materie sotto indicate, per gli atti conseguenziali a direttive o provvedimenti già adottati dal Ministro nell'esercizio dei propri poteri:

1) problematiche relative al raccordo tra istruzione post-secondaria e formazione universitaria di primo livello anche con riferimento agli sbocchi occupazionali;

2) riordino delle politiche relative ai centri ed ai laboratori universitari di eccellenza ed ai corsi post-laurea;

3) collaborazione con il Ministro nelle relative attività parlamentari ed in particolare nelle attività concernenti le iniziative legislative;

4) problematiche relative alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e del Centro sperimentale di cinematografia;

Dovrà comunque essere acquisito l'accordo con il Ministro per tutti gli atti e le questioni di rilievo politico di particolare importanza amministrativa ed economica, nonché per gli atti relativi alle materie concernenti i rapporti internazionali.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1996

Il Ministro: BERLINGUER

AVVERTENZA:

Provvedimento non soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

96A4480

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 maggio 1996.

Revoca della dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Arezzo

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto 1° giugno 1968 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968, concernente disposizioni sul piano nazionale della profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto 14 febbraio 1972 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Arezzo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 20 marzo 1972;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Toscana con la quale si comunica l'andamento dell'infezione tubercolare nei territori della regione medesima relativamente all'attività svolta nell'anno 1995;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare nella provincia di Arezzo risulta superiore all'uno per cento e non tutti gli allevamenti appartenenti al territorio provinciale sono stati sottoposti a controllo e che quindi sono venute meno le condizioni sanitarie attribuite al predetto territorio;

Decreta:

Art. 1.

È revocata, per il territorio della provincia di Arezzo, la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1996

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 232

96A4511

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 novembre 1995.

Soppressione della commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di Aosta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1988, n. 291, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988 e delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti in data 18 luglio 1989, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 91, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1989, n. 195, con il quale, in esecuzione di quanto previsto dal sopracitato art. 3 del decreto-legge n. 173 del 1988, convertito con modificazioni nella legge n. 291 del 1988, sono state istituite settantasei nuove commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile aventi competenza in materia di invalidità civile — una in ciascun capoluogo di provincia — in aggiunta alle diciotto preesistenti che, oltre la commissione medica superiore e di invalidità civile, già si occupavano di pensionistica di guerra;

Considerato che la commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di Aosta, sin dalla sua costituzione, ha svolto attività esclusivamente in materia di invalidità civile;

Vista la legge regionale della regione Valle d'Aosta in data 7 luglio 1995, n. 22, recante: «Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti», con la quale alla citata regione sono state trasferite tutte le competenze amministrative in tema di invalidità civile;

Ritenuto di dover provvedere in merito alla soppressione della predetta commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di Aosta dalla data di entrata in vigore della citata legge regionale 7 luglio 1995, n. 22, fermo restando il compito della commissione medesima di portare a conclusione, non oltre il 31 dicembre 1995, tutte le pratiche relative alle domande presentate prima della anzidetta data di soppressione e per le quali siano già intervenuti i prescritti verbali delle commissioni mediche U.S.L.;

Decreta:

La commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di Aosta, istituita con i provvedimenti indicati nelle premesse, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 luglio 1995, n. 22, fermo restando il compito della commissione medesima di portare a conclusione, non oltre il 31 dicembre 1995, tutte le pratiche relative alle domande presentate prima della predetta data di soppressione e per le quali siano già intervenuti i prescritti verbali da parte delle commissioni mediche U.S.L.

Il presente decreto verrà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Roma, 4 novembre 1995

p. *Il Ministro:* GIARDA

96A4484

DECRETO 24 giugno 1996.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Monte di Parma, in Parma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990 il quale dispone, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Fondazione Monte di Parma, con sede in Parma, in data 21 dicembre 1995 concernente la riformulazione del testo statutario vigente;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, lo statuto adottato dalla Fondazione Monte di Parma, con sede in Parma, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO E PATRIMONIO

Art. 1

1.1 La "FONDAZIONE MONTE DI PARMA" - di seguito chiamata anche Fondazione - è la continuazione della Banca del Monte di Parma, Monte di Credito su Pegno, già Monte di Credito di Parma, istituito dal Comune di Parma il 27 gennaio 1488, classificato Monte di credito su pegno di 1^ categoria con R.D. 4 gennaio 1925 n. 44, dalla quale è stata scorporata l'attività bancaria con atto Rep. N. 56440 in data 12 ottobre 1991 del Notaio dott. Aminta Rota, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della stessa Banca e approvato con D.M. del 4 ottobre 1991.

1.2 La Fondazione ha la sua sede in Parma, Piazzale Jacopo Sanvitale n. 1.

Art. 2

2.1 Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Banca del Monte di Parma - Monte di Credito su Pegno, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale, anche in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 266/1991. In particolare, con specifico riguardo ai settori della istruzione, della ricerca scientifica, della sanità, delle arti, delle lettere e della cultura in genere essa si prefigge di sostenere e di favorire la diffusione di una positiva immagine di Parma e del suo territorio. La Fondazione mantiene inoltre le originarie finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli.

2.2 Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle risorse tempo per tempo disponibili, la Fondazione opera principalmente

mediante il finanziamento di progetti ed iniziative propri, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati interessati. La Fondazione potrà inoltre finanziare progetti di terzi.

2.3 La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o più settori o sottosettori, tra quelli previsti nello statuto, attraverso apposite delibere periodiche.

2.4 Per la realizzazione dei progetti operativi la Fondazione, nel rispetto di quanto previsto nel precedente comma 2.1, può organizzare o promuovere iniziative anche con la collaborazione di terzi, aderire ad attività consortili od associative, sia italiane che straniere, ed in genere intraprendere tutte le azioni necessarie ed opportune per l'attuazione dei progetti, ivi compresa la costituzione o la partecipazione ad organismi comunque costituiti che abbiano scopi compatibili con quelli della Fondazione.

2.5 La Fondazione può compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi, anche al fine di valorizzare la propria presenza ed il proprio prestigio in campo nazionale ed internazionale; in particolare essa amministra la partecipazione di controllo della Banca Monte Parma SpA.

Art. 3

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo istituzionale, rappresentato dal valore iniziale delle partecipazioni nella società conferitaria;
b) dal fondo di riserva, da investirsi nei modi stabiliti dalla legge e finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale nonché ad acquisto di azioni della società di cui alla precedente lettera a) per l'aumento della partecipazione;
c) da beni immobili e mobili acquistati dalla Fondazione;
d) da altri beni che eventualmente possano pervenire alla Fondazione per testamento o liberalità, nonché per assegnazione da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
e) dalle riserve accantonate per qualsiasi altra finalità.

Art. 4

4.1 La Fondazione, fino a quando mantiene il controllo della società conferitaria, accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria, una quota dei proventi derivanti dalla partecipazione nella società medesima in misura non inferiore al

dieci per cento. Le somme già accantonate ed eccedenti rispetto a detta percentuale sono svincolabili con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4.2 Nel caso in cui la Fondazione perda il controllo della società conferitaria, la previsione della riserva può essere eliminata, con la conseguenza che le somme accantonate per essa perdono il vincolo di destinazione.

4.3 La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:
- i proventi e le rendite della gestione del proprio patrimonio, dopo aver effettuato l'accantonamento di cui al comma 4.1;
- gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento del patrimonio;
- i proventi di natura straordinaria.

4.4 Le entrate derivanti dalla cessione di azioni della società conferitaria sono investite, nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio della Fondazione.

4.5 I debiti con le società in cui si detengono partecipazioni e le garanzie prestate dalle società stesse non possono superare il limite del dieci per cento del valore del patrimonio della Fondazione secondo l'ultimo bilancio approvato. L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione non può superare il venti per cento del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.

4.6 Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società di cui all'art. 3, primo comma, lettera a) del presente statuto.

4.7 Nel perseguimento delle finalità e degli scopi statutari la Fondazione ha cura di mantenere l'integrità economica del patrimonio.

TITOLO II

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5

5.1 Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Segretario Generale.

TITOLO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6

6.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque Consiglieri.

6.2 I cinque Consiglieri sono nominati:
- uno dalla Provincia di Parma;
- due dal Comune di Parma;
- due dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma.

6.3 Essi nominano il Presidente e il Vice Presidente, scegliendo il primo tra persone esterne al Consiglio.

6.4 Se il Vice Presidente viene nominato tra i Consiglieri, l'Ente che lo aveva nominato provvede alla nomina di un altro Consigliere.

6.5 Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri devono essere scelti tra le persone distintesi nelle attività economiche, professionali, scientifiche e culturali del territorio ove operava l'originario ente creditizio, preferibilmente tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento della Fondazione.

6.6 I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una volta sola. Se il Vice Presidente è nominato tra i Consiglieri, egli rimane in carica per il quadriennio per il quale era stato nominato Consigliere.

6.7 Il Presidente, almeno 60 giorni prima della scadenza della carica dei singoli componenti il Consiglio, provvede a darne comunicazione all'ente cui spetta procedere alla nomina, indicando i requisiti che il nominando deve possedere ai fini del rispetto di quanto disposto nel comma 6.5.

6.8 Ai membri del Consiglio scaduti si applica, nelle more della sostituzione, la normativa di legge in materia di proroga degli organi amministrativi.

6.9 I membri del Consiglio devono godere dei requisiti richiesti per i partecipanti al capitale delle Banche.

6.10 Non possono ricoprire la carica di membri del Consiglio di Amministrazione coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria o di società da quest'ultima partecipate nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al secondo grado incluso.

6.11 Decade altresì il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio; in tal caso il Consigliere non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione della decadenza.

6.12 I divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera e) dell'art. 12 del D. L.vo 20 novembre 1990 n. 356 si applicano ai membri del Consiglio di Amministrazione ove previsti per legge o per provvedimento ministeriale.

6.13 La nomina non comporta rappresentanza nell'organo amministrativo della Fondazione degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Art. 7

7.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato almeno una volta ogni trimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi ai componenti il Consiglio e il Collegio dei Sindaci almeno cinque giorni prima della data stabilita.

7.2 In caso di necessità ed urgenza la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere effettuata mediante telegramma da inviarsi ai componenti il Consiglio e il Collegio dei Sindaci almeno ventiquattro ore prima della data stabilita.

7.3 I membri del Consiglio in numero di almeno tre o il Collegio dei Sindaci possono chiedere la convocazione del Consiglio indicando l'oggetto su cui deliberare; in tal caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 8

8.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del Presidente presiede la riunione il Vice Presidente, in mancanza di entrambi il Consigliere anziano.

8.2 Si intende Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell'eventualità di nomina contemporanea, il più anziano di età.

8.3 Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8.4 Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

8.5 Le votazioni relative ad elezioni o a designazioni a cariche, nonché quelle comunque riguardanti componenti il Consiglio di Amministrazione, si effettuano sempre per scheda segreta, salvo che avvengano per unanime acclamazione.

8.6 Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, o in sua mancanza od impedimento chi lo sostituisce, il quale redige il verbale.

Art. 9

9.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

9.2 Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente, a singoli Consiglieri ed al Segretario Generale determinando i limiti della delega.

9.3 Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

9.4 Sono di esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
- la modifica dello statuto, da adottare con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;
- l'accertamento e la conseguente dichiarazione di decadenza di Consiglieri e Sindaci, nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto;
- la determinazione, in coerenza con i criteri di autoregolamentazione definiti dall'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane d'intesa con il Ministero del Tesoro, della misura delle medaglie di presenza e del compenso annuo per i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci, nonché le modalità di determinazione del rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori e dai Sindaci in ragione del loro incarico;
- la nomina e la revoca del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale;
- l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;
- la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- l'acquisto o la cessione di partecipazioni da effettuarsi ai sensi di legge;
- la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti;

- la determinazione di patti ed accordi in generale relativi alla amministrazione di società partecipate;
- il promovimento delle azioni legali in genere e la resistenza a quelle promosse contro la Fondazione salvi i casi di urgenza rispetto ai quali il potere spetta al Presidente che riferirà al Consiglio alla prima seduta successiva;
- la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonché la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;
- le modifiche al Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale, da adottarsi con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie;
- le deliberazioni nelle materie previste nel Regolamento stesso;
- le deliberazioni di cui all'art. 2 relative alla limitazione transitoria dell'attività istituzionale, per periodi di tempo definiti, ad uno o più settori o sottosettori tra quelli previsti dal presente statuto;
- il trattamento economico-normativo del personale dipendente.

9.5 Il Consiglio può istituire comitati tecnici e scientifici consultivi anche a carattere permanente formati da esperti, scelti fra persone competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata, le modalità di funzionamento e i compensi per i componenti esterni.

9.6 Possono essere chiamati a fare parte dei comitati tecnici e scientifici anche i componenti il Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

PRESIDENTE

Art. 10

10.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Ha il potere di querela in nome e nell'interesse della Fondazione. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di questo e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

10.2 Nei casi di urgenza e nella impossibilità di convocare il Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Segretario Generale, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari dei quali deve riferire al Consiglio nella prima riunione.

10.3 Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio, può delegare per singoli atti o categorie di atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.

10.4 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della mancanza o dell'impedimento del Presidente.

TITOLO V

VICE PRESIDENTE

Art. 11

11.1 Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

11.2 In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, le funzioni di questi, compresa la sostituzione del Presidente assente o impedito, sono esercitate dal Consigliere anziano.

TITOLO VI

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 12

12.1 Presso la Fondazione funziona un Collegio composto da tre Sindaci con le attribuzioni stabilite dalla Legge n. 218/1990, dal D. L.vo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli artt. 2403, 2405 e 2407 del Codice Civile.

12.2 I Sindaci sono nominati uno dal Comune di Parma, uno dalla Provincia di Parma, uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma, e sono scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito con D. L.vo 27 gennaio 1992 n. 88.

12.3 I Sindaci durano in carica tre anni e sono confermabili.

12.4 Essi devono godere dei requisiti richiesti per i partecipanti al capitale delle Banche.

12.5 La qualifica di Presidente del Collegio dei Sindaci è attribuita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

12.6 I divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera e) dell'art. 12 del D. L.vo 20 novembre 1990 n. 356 si applicano ai membri del Collegio dei Sindaci ove previsti per legge o per provvedimento ministeriale.

TITOLO VII

CUMULO DI CARICHE - COMPENSI

Art. 13

13.1 I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci non possono ricoprire più di tre cariche in organi di società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

Art. 14

14.1 Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del Consiglio di Amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

14.2 La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è determinata, secondo le indicazioni dell'art. 9.4, per gli Amministratori, dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio dei Sindaci; per i Sindaci, dal Consiglio di Amministrazione.

14.3 Qualora il membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci ricopra contemporaneamente cariche negli organi amministrativi e di controllo di società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione per le quali percepisca una remunerazione annua, dovrà essere riversato alla Fondazione l'importo eccedente il doppio del compenso più alto corrisposto per le predette cariche.

TITOLO VIII

SEGRETARIO GENERALE

Art. 15

15.1 Il Segretario Generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

15.2 Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Segretario Generale, con il compito di sostituire il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento e di coadiuvarlo nelle sue funzioni. In caso di mancanza, di assenza o impedimento anche del Vice Segretario Generale, le funzioni del Segretario possono essere esercitate da un dipendente all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.

15.4 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della assenza o dell'impedimento di questi.

15.5 Le funzioni di Segretario Generale ed i compiti del restante personale possono essere affidati a dipendenti distaccati da società partecipate dalla Fondazione.

15.6 Qualora la carica di Segretario Generale sia ricoperta dal Direttore Generale della società conferitaria, per la carica stessa può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

TITOLO IX

BILANCIO, DURATA, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE

Art. 16

16.1 L'esercizio ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

16.2 Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo ed entro dieci giorni lo trasmette al Ministero del Tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse per la relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che intervengono nel corso dell'esercizio.

16.3 Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione del Collegio dei Sindaci sul rendiconto del Segretario Generale, il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre e, unitamente alla propria relazione ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del Tesoro.

16.4 Ad ogni fine i bilanci divengono esecutivi con l'approvazione ai sensi di legge.

Art. 17

17.1 La Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, con decisione unanime del Consiglio di Amministrazione e con l'approvazione del Ministero del Tesoro, può trasformarsi, fondersi o, comunque, confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti conferenti di cui all'art. 11 del D. L.vo 20 novembre 1990 n. 356, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

17.2 In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio netto residuante dopo soddisfatte tutte le obbligazioni deve essere destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilità a vantaggio delle popolazioni del territorio ove operava l'ente originario, da individuarsi da una commissione presieduta dal Presidente dell'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane o da un suo delegato e composta, oltre che dal presidente, da sei membri di cui due nominati dal Comune di Parma, due nominati dalla Provincia di Parma e due nominati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma.

NORME TRANSITORIE

Art. 18

18.1 Il disposto di cui all'art. 4.1 si applica a far tempo dal bilancio dell'esercizio 1/10/96-30/9/97.

Art. 19

19.1 Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalità e competenza di cui all'art. 6.

Art. 20

20.1 Le disposizioni di cui all'art. 12.5 troveranno applicazione alla cessazione dall'ufficio da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci attualmente in carica.

20.2 Le disposizioni dell'art. 12.2 troveranno applicazione alla cessazione dall'ufficio da parte dei Sindaci ora in carica nominati dall'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane. Il Sindaco nominato da detta Associazione che cesserà per primo sarà sostituito con nomina da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma.

96A4509

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Michelangelo» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Michelangelo» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Macri in data 24 gennaio 1963, repertorio 22826, registro società 12/63, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 5 luglio 1996

Il direttore: LAGANÀ

96A4503

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Ginestra» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Pellaro di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «La Ginestra» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pellaro di Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Zagami in data 16 giugno 1976, repertorio 2318, registro società 70/76, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 5 luglio 1996

Il direttore: LAGANÀ

96A4504

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Eden Park» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Siderno.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Eden Park» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Siderno, costituita per rogito notaio Tozzi in data 31 maggio 1977, repertorio 3706, registro società 518, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 5 luglio 1996

Il direttore: LAGANÀ

96A4505

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Iginia» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Iginia» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Rivera in data 10 dicembre 1969, repertorio 62336, registro società 3/70, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 5 luglio 1996

Il direttore: LAGANÀ

96A4506

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Galassia» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Oppido Mamertina.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Galassia» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Oppido Mamertina, costituita per rogito notaio Del Noce in data 23 giugno 1977, repertorio 700, registro società 434, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 5 luglio 1996

Il direttore: LAGANÀ

96A4507

DECRETO 5 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ponte sullo Stretto» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Ponte sullo Stretto» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Macrì in data 29 ottobre 1965, repertorio 31144, registro società 40/65, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 5 luglio 1996

Il direttore: LAGANÀ

96A4508

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 31 maggio 1996.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 2 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1992, n. 131, con il quale è stata approvata la tabella didattica XXXIX-*ter*, relativa al diploma universitario in scienze infermieristiche;

Considerato che il nuovo ordinamento didattico relativo ai corsi di diploma universitario per le aree infermieristiche, previsto dall'art. 9 della legge n. 341/1990, è in corso di predisposizione da parte dei competenti organi ministeriali;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 6 del decreto-legge n. 128/1996 riguardante «Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca»;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di ateneo formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Udine, con le quali si provvedeva ad attivare, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 1996-97, il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, rispettivamente di data:

consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 19 gennaio 1994;

senato accademico del 20 maggio 1996;

consiglio di amministrazione del 29 maggio 1996;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) è modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 1, punto 7), relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, viene così sostituito:

7) facoltà di medicina e chirurgia:

a) corso di laurea in medicina e chirurgia;

b) corso di diploma universitario in terapisti della riabilitazione;

c) corso di diploma universitario in scienze infermieristiche.

Dopo l'art. 53-*bis*, che disciplina il corso di diploma universitario in terapisti della riabilitazione, viene inserito il seguente articolo, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 53-*ter* (*Corso di diploma universitario in scienze infermieristiche*). — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

a) assistenza generale;

b) assistenza generale pediatrica;

c) assistenza generale ostetrica.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in scienze infermieristiche e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:

a) assistenza clinica;

b) geriatria;

c) assistenza chirurgica;

d) area critica;

e) assistenza domiciliare;

f) assistenza domiciliare geriatrica;
g) psichiatria e salute mentale;
h) funzioni didattiche e direttive (caposala);
i) sanità pubblica;
l) l'igiene ed epidemiologia ospedaliera;
m) pediatria e neonatologia;
n) ostetrica.

Nell'area critica, secondo la normativa CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

7. Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

8. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

9. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

10. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

11. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto,

scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.

In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

12. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

1° Anno - I semestre:

AREA A. *Propedeutica* (crediti 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologica cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale:

infermieristica generale;
infermieristica clinica I;
teoria del nursing.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

1° Anno - II semestre:

AREA B. *Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche* (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;
microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;
biofisica;
scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4. Corso integrato di infermieristica:

infermieristica clinica II;
etica professionale;
elementi di psicologia e pedagogia;
epidemiologia.

B.5. Attività di tirocinio guidata: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

2° Anno:

AREA C. *Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing* (crediti: 12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

2° Anno - I semestre:

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

C.2. Corso integrato di patologia clinica:

patologia clinica;
immunoematologia.

C.3. Corso integrato di medicina:

farmacologia;
elementi di medicina interna e di terapia e dietetica.

C.4. Corso integrato di infermieristica clinica I:

infermieristica clinica in medicina generale;
infermieristica clinica in chirurgia generale;
psicologia e pedagogia applicata.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

2° Anno - II semestre:

C.6. Corso integrato di sanità pubblica:

igiene ed educazione sanitaria;
legislazione ed organizzazione sanitaria;
organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deontologici.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:

ostetricia e ginecologia I;
puericultura e pediatria I.

C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II:

infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;
infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

3° Anno - Indirizzo in assistenza generale:

AREA D. *Infermieristica speciale* (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

3° Anno - I semestre:

D.1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:

medicina interna;
chirurgia generale;
gerontologia e geriatria.

D.2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:

terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;
igiene mentale e neuropsichiatria.

D.3. Corso integrato di infermieristica clinica III:

infermieristica clinica in medicina specialistica;
infermieristica clinica in chirurgia specialistica.

D.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

3° Anno - II semestre:

D.5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:

infermieristica clinica in area critica;
infermieristica clinica in igiene mentale.

D.6. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

D.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

3° Anno - Indirizzo in assistenza generale pediatrica:

AREA E. *Infermieristica speciale pediatrica* (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

3° Anno - I semestre:

E.1. Corso integrato di pediatria:

pediatria clinica;
pediatria preventiva e sociale.

E.2. Corso integrato di neonatologia:

perinatologia e puericultura;
terapia intensiva neonatale.

E.3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:

infermieristica clinica in neonatologia;
infermieristica clinica in pediatria.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

3° Anno - II semestre:

E.5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neuropsichiatria infantile;
psicologia dell'età evolutiva.

E.6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:

infermieristica clinica in neuropsichiatria;
infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

E.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

3° Anno - indirizzo in assistenza generale ostetrica:

AREA F. *Infermieristica speciale ostetrica* (crediti 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

3° *Anno* - I semestre:

F. 1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:

fisiopatologia ostetrica;
ginecologia.

F.2. Corso integrato di medicina neonatale:

patologia neonatale;
elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
infermieristica speciale ginecologica.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

3° *Anno* - II semestre:

F.5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:

psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;
psicologia sociale.

F.6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
metodologia del nursing.

F.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

F.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

13. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

14. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

15. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

16. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

17. La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale degli infermieri.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

18. La commissione per l'esame finale di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

19. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 31 maggio 1996

Il rettore: STRASSOLDO

96A4513

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Mombasa (Kenya)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Michele Esposito, console onorario in Mombasa (Kenia), con circoscrizione territoriale comprendente i distretti di Mombasa, Taita e Kwale, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nairobi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nairobi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato caso per caso l'ambasciata d'Italia in Nairobi;

8) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa al rilascio di visti;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1996

Il Ministro: DINI

96A4516

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Malindi (Kenya)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giorgio Zonza, vice console onorario in Malindi (Kenia), con circoscrizione territoriale comprendente i distretti di Malindi, Kilifi, Tana River e Lamu, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nairobi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nairobi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) autenticazione di firme nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15;

8) rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato caso per caso l'ambasciata d'Italia in Nairobi;

9) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa al rilascio di visti;

10) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1996

Il Ministro: DINI

96A4517

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Fukuoka (Giappone)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Yusuke Inoue, console onorario in Fukuoka (Giappone), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tokyo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tokyo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tokyo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tokyo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo,

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Tokyo della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato caso per caso l'ambasciata d'Italia in Tokyo;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1996

Il Ministro: DINI

96A4518

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Mahè (Seychelles)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta

Il sig. Gianfranco Esposito, console onorario in Mahè (Seychelles), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio della Repubblica delle Seychelles, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nairobi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nairobi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato caso per caso l'ambasciata d'Italia in Nairobi;

8) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa al rilascio di visti;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali, anche in base a quanto disposto dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470 (anagrafe consolare).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1996

Il Ministro: DINI

96A4519

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 265, recante: «Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca»

Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 265, recante: «Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996.

96A4561

Mancata conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 267, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 267, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996.

96A4562

Mancata conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 268, recante: «Disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT)».

Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 268, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT)», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996.

96A4567

Mancata conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea».

Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996.

96A4563

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Coop. Monviso - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Manta.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996 il rag. Francesco Sordello è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Coop. Monviso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Manta (Cuneo) posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 4 luglio 1994, in sostituzione del dott. Stefano Beltritti, dimissionario.

96A4520

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 luglio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1528,19
ECU	1921,39
Marco tedesco	1017,44
Franco francese	300,12
Lira sterlina	2376,64
Fiorino olandese	906,08
Franco belga	49,392
Peseta spagnola	12,058
Corona danese	263,91
Lira irlandese	2444,19
Dracma greca	6,433
Escudo portoghese	9,887
Dollaro canadese	1112,38
Yen giapponese	13,937
Franco svizzero	1239,01
Scellino austriaco	144,58
Corona norvegese	236,71
Corona svedese	228,11
Marco finlandese	334,18
Dollaro australiano	1209,10

96A4649

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario provinciale di Piacenza - S.c.r.l., a gestire, in regime di magazzino generale, la succursale sita in Caorso.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1996 al Consorzio agrario provinciale di Piacenza - S.c.r.l., con sede in Piacenza, via Mazzini, 14, è stata revocata, per cessazione di attività, l'autorizzazione a gestire in regime di magazzino generale, la succursale sita in Caorso (Piacenza), via Roma, 6.

96A4521

BANCA D'ITALIA

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Napoli S.p.a., in Napoli

Si comunica che in data 30 giugno 1996 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Napoli S.p.a., con sede in Napoli, disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 7 novembre 1994, a seguito della restituzione di detta banca alla gestione ordinaria.

96A4522

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo «Agri-Sauro» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Aliano.

Nella riunione del 28 giugno 1996 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo «Agri-Sauro» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale nel comune di Aliano (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro del 26 giugno 1996 ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il prof. Corrado Paolillo è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

96A4523

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo «Agri-Sauro» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Aliano.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 27 giugno 1996, ha nominato il prof. avv. Sabino Fortunato commissario liquidatore e i signori dott. Antonio Campobasso, avv. Gianfranco Caradonna e prof. Corrado Paolillo componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo «Agri-Sauro» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale nel comune di Aliano (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 26 giugno 1996.

96A4524

REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

Approvazione del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Con deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione il 7 giugno 1995 e successivamente modificata ed integrata con delibera del 4 giugno 1996, il Registro aeronautico italiano ha approvato il seguente testo del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241:

Titolo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione del Registro aeronautico italiano (R.A.I.) sia che debbano prendere avvio obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano esser promossi d'ufficio.

Non rientrano nella disciplina del presente Regolamento i procedimenti amministrativi promossi con ricorso avverso un atto o provvedimento amministrativo e già normativamente disciplinati.

Art. 2.

I procedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente debbono concludersi con l'adozione del provvedimento espresso al quale sono finalizzati e sono elencati nel prospetto allegato - che fa parte integrante del presente regolamento - con l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile dell' istruttoria, dell'ufficio competente ad emettere il provvedimento conclusivo e dei termini per l'emanazione del provvedimento finale.

In caso di mancata inclusione del procedimento nel prospetto allegato lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte normativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di 30 giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3.

I provvedimenti amministrativi attinenti alle materie relative alla gestione del personale ed alla acquisizione di beni e servizi, ancorché rientranti nella previsione normativa della legge n. 241/90, non sono elencati nell'allegato prospetto, perché disciplinati separatamente in base ai rispettivi regolamenti che saranno armonizzati con le norme della legge citata in occasione della revisione dei Regolamenti stessi.

Titolo II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 4.

Ogni provvedimento dell'Ente emanato a conclusione di uno dei procedimenti rientranti nella presente disciplina regolamentare deve esser motivato nei modi indicati dall'art. 3 della legge n. 241/90. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'inizio del procedimento deve esser comunicato alla parte interessata con l'indicazione dell'oggetto del procedimento stesso, della struttura organizzativa competente e della persona responsabile, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui la amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

Se il procedimento è promosso ad istanza di parte, la comunicazione di cui al primo comma è sostituita dalla ricevuta rilasciata dall'ufficio ricevente, salvo che l'istanza non pervenga per posta.

Per le istanze inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la ricevuta è costituita da tale avviso.

Il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza nei modi suindicati.

Art. 5.

La domanda o istanza deve esser prodotta in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, e redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a conoscenza degli utenti, e deve esser corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risultino le condizioni richieste da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

Ove la domanda dell'interessato sia stata formulata in modo irregolare o incompleto, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla parte, indicando le cause della irregolarità o dell'incompletezza.

In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 6.

L'interessato, per l'esibizione di atti o documenti, può usufruire delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Può inoltre rilasciare dichiarazioni ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge n. 241/90, sulla base delle quali il responsabile del procedimento provvederà d'ufficio all'acquisizione degli atti.

Art. 7.

La comunicazione di cui all'art. 4 è inviata ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti o che debbano intervenire nel procedimento ai sensi di legge o di regolamento, nonché a quei soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali il provvedimento possa arrecare pregiudizio.

Art. 8.

Per gli atti predisposti con sistemi automatizzati, l'indicazione a stampa della struttura organizzativa e della persona responsabile, terrà luogo della sottoscrizione.

Art. 9.

Memorie scritte e documenti, diversi da quelli prescritti, potranno esser presentati dalle parti interessate ai sensi dell'art. 10, lettera *b)* della legge n. 241/1990, entro e non oltre il ventesimo giorno dall'avviso del procedimento.

Titolo III

INTERVENTO DI TERZI NEL PROCEDIMENTO

Art. 10.

Possono intervenire nel procedimento i soggetti, portatori di interessi pubblici e privati, i quali documentino, a pena di inammissibilità, che dal provvedimento conclusivo può derivare loro, come effetto diretto dello stesso, un pregiudizio concretamente individuabile.

Art. 11.

L'intervento nel procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/90 deve essere esperito con atto scritto e sottoscritto e indirizzato alla struttura organizzativa competente che ne verifica la ricevibilità. L'atto di intervento dovrà comunque conte-

nere tutti gli elementi per l'individuazione del procedimento nel quale si intende intervenire nonché le generalità e il domicilio dell'interveniente e i motivi dell'intervento.

Art. 12.

Gli atti di intervento, di cui all'art. 9 del presente regolamento, pervenuti dopo venti giorni dall'avvio del procedimento saranno presi in considerazione solo nel caso in cui non vi sia aggravio per la trattazione del procedimento in questione o degli atti instaurati dal responsabile del procedimento.

Titolo IV

MODALITÀ E TERMINI DEL PROVVEDIMENTO

Art. 13.

I termini temporali entro i quali per ciascun procedimento deve essere emesso il provvedimento finale sono indicati nel prospetto allegato e iniziano a decorrere dalla data dell'avvio del procedimento secondo le disposizioni formulate nel Titolo II.

I predetti termini sono sospesi nei casi in cui per completare l'istruttoria sia necessario acquisire la documentazione prescritta presso soggetti esterni (amministrazioni pubbliche interne o internazionali, società estere, ...) per il periodo intercorrente fra la richiesta dell'atto da parte della struttura organizzativa e l'acquisizione dello stesso.

Art. 14.

Qualora l'adozione del provvedimento sia subordinata al parere e alle deliberazioni di un organo collegiale, questo deve pronunciarsi, in mancanza di una diversa normativa, nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4 della legge n. 241/90.

Art. 15.

Nel caso in cui l'ufficio competente, per particolari evenienze o esigenze dell'istruttoria, compresa la particolare complessità della medesima, si trovi nella impossibilità di rispettare il termine stabilito per l'emanazione dell'atto richiesto, rappresenterà all'interessato, motivandola, tale situazione e indicherà il nuovo termine entro il quale verrà adottato il provvedimento.

Art. 16.

Ogni provvedimento emesso a conclusione dei procedimenti di cui all'art. 4 deve essere comunicato all'interessato nonché agli intervenuti per disposizione di legge.

La comunicazione deve indicare i termini e le modalità del ricorso in via amministrativa, ove previsto.

Titolo V

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL PROVVEDIMENTO

Art. 17.

Il dirigente preposto alla direzione delle strutture della sede centrale o periferiche dell'Ente, ai sensi del vigente ordinamento dei servizi, è responsabile della qualità del servizio nel suo complesso ed è tenuto, nel rispetto dell'art. 5 della legge n. 241/1990, a garantire la comunicazione ai singoli utenti del nominativo del responsabile del provvedimento e del procedimento o delle singole fasi di esso ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento ovvero con idonee forme di pubblicizzazione.

Art. 18.

Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il capo dell'ufficio della direzione cui è assegnata la trattazione del procedimento amministrativo o il sostituto nei periodi di assenza temporanea.

Il responsabile del provvedimento è il direttore della direzione nel cui ambito opera il suddetto responsabile, assegnatario del procedimento o il suo sostituto in caso di assenza temporanea.

Il personale dell'area professionale che, oltre l'istruttoria del procedimento assegnatogli dal direttore competente emana il provvedimento conclusivo, in forza di delega espressa o per competenza propria, è responsabile in toto del provvedimento finale adottato.

Titolo VI

CATEGORIE DI ATTI SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO

Art. 19.

Sono sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni:

a) documenti contenenti notizie sull'attività di vigilanza svolta dall'Ente, nonché sulle modalità e i tempi di svolgimento di essa;

b) documenti e notizie acquisite nel corso delle attività di sorveglianza, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di imprese o di terzi;

c) documenti contenenti notizie riguardanti le aziende quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente una indebita concorrenza;

d) documenti riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria o sindacale o di altra natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Ogni modifica del presente Regolamento sarà adottata con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 21.

Le presenti norme, oltre che pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno rese pubbliche dalla circolare applicativa emanata dalla Direzione generale dell'Ente. Le stesse forme e modalità saranno utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

Legge 241/90

PROCEDIMENTI DELLE DIREZIONI DEL REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

ATTO	STRUTTURE INTERESSATE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO secondo competenza	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	TERMINE MASSIMO DI ESECUZIONE
ACCETTAZIONE AEROMOBILI	Direzione Territoriale DG - Direzione ECI	Funzionario amministrativo Professionale	Direttore Territoriale	60 giorni
ACCETTAZIONE PARTI	Direzione Territoriale	Funzionario amministrativo Professionale	Direttore Territoriale	60 giorni
APPROVAZIONE BOLLETTINI TECNICI	Direzione Territoriale	Professionale	Direttore Territoriale	45 giorni
APPROVAZIONE CONFIGURAZIONE CABINA	Direzione Territoriale DG - Direzione MAE	Funzionario amministrativo Professionale	Direttore MAE	60 giorni
APPROVAZIONE REVISIONI MANUALI VOLO E MANUTENZIONE -	Direzione Territoriale DG - Direzione MAE	Professionale	Direttore MAE	60 giorni
APPROVAZIONE PROGRAMMI MANUTENZIONE / MEL	Direzione Territoriale	Funzionario amministrativo Professionale	Direttore Territoriale	90 giorni
APPROVAZIONE MODIFICHE MAGGIORI	Direzione Territoriale DG - Direzione MAE	Funzionario amministrativo Professionale	Direttore MAE	secondo programma concordato con l'utente *
APPROVAZIONE MODIFICHE MINORI	Direzione Territoriale	Professionale	Direttore Territoriale	60 giorni
CERTIFICAZIONE IMPRESA/RILASCIO CIT	Direzione Territoriale DG - Direzione ECI	Funzionario amministrativo Professionale	Presidente o su delega Direttore Generale	120 giorni
CERTIFICAZIONE IMPRESA/ESTENSIONE E MODIFICA SPECIFICA DELLE ABILITAZIONI	Direzione Territoriale	Funzionario amministrativo Professionale	Direttore Territoriale	90 giorni
CERTIFICAZIONE IMPRESA/ESTENSIONE E MODIFICA CIT	Direzione Territoriale DG - Direzione ECI	Funzionario amministrativo Professionale	Presidente o su delega Direttore Generale	60 giorni
CERTIFICAZIONE IMPRESA/ESTENSIONE LOA	Direzione Territoriale	Funzionario amministrativo Professionale	Professionale	40 giorni

ATTO	STRUTTURE INTERESSATE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO secondo competenza	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	TERMINE MASSIMO DI ESECUZIONE
CERTIFICAZIONE PERSONALE - RILASCIO CIT	Direzione Territoriale	Funzionario amministrativo Professionale	Presidente o su delega Direttore Territoriale	60 giorni
CERTIFICAZIONE PERSONALE - ESTENSIONE	Direzione Territoriale	Funzionario amministrativo Professionale	Professionale	45 giorni
PERMESSO DI VOLO DI TRASFERIMENTO (FERRY FLIGHT)	Direzione Territoriale	Professionale	Professionale	30 giorni
PERIZIE PER FIDEJUSSIONI	Direzione Territoriale DG - Direttore Generale	Funzionario amministrativo Professionale	Direttore Territoriale	40 giorni
RILASCIO LIBRETTI	Direzione Territoriale	Funzionario amministrativo Professionale	Direttore Territoriale	40 giorni
RILASCIO CN	Direzione Territoriale DG	Funzionario amministrativo Professionale	Presidente o su delega Direttore Generale	60 giorni
RICONVALIDA CN	Direzione Territoriale	Professionale	Professionale	45 giorni
RILASCIO CN PER COSTRUZIONE AMATORIALE	Direzione Territoriale DG - Direzione MAE	Funzionario amministrativo Professionale	Presidente o su delega Direttore Generale	secondo programma concordato con l'utente *
VARIAZIONE IDONEITA'/ABILITAZIONI	Direzione Territoriale	Funzionario amministrativo Professionale	Professionale	40 giorni
OMOLOGAZIONI NAZIONALI	Direzione Territoriale DG - Direzione MAE	Funzionario amministrativo Professionale	Presidente o su delega Direttore Generale	secondo programma concordato con l'utente *
OMOLOGAZIONI JAA E CONVALIDE OMOLOGAZIONI ESTERE	DG - Direzione MAE	Funzionario amministrativo Professionale	Presidente o su delega Direttore Generale	secondo programma concordato con l'utente *
FATTURAZIONE	Direzione Territoriale DG-Direzioni MAE ECI NOR DRU	Funzionario amministrativo	Direttori secondo competenza	90 giorni

* I termini di esecuzione indicati "secondo programma concordato con l'utente" indicano procedure complesse che non possono essere tempificate con esattezza ma richiedono un accordo con l'utente dell'aeromobile.

96A4525

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996)

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto MCL n. 134 del 18 marzo 1996 di riclassificazione del prodotto LAMICTAL, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 41, seconda colonna, alla voce «Classe», dove è scritto: «a) con nota "limitatamente ai pazienti resistenti ai comuni antiepilettici"», leggasi: «a) con nota *67* "limitatamente ai pazienti resistenti ai comuni antiepilettici"».

96A4594

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto ministeriale 21 maggio 1996 del Ministero della sanità concernente: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale TAXOTERE - Docetaxel, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali». (Decreto ministeriale pubblicato nel supplemento ordinario n. 98 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 17 giugno 1996).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 5, dopo il titolo del decreto e prima delle premesse, dove è scritto: «Il dirigente *del dipartimento della prevenzione e dei farmaci*», leggasi: «Il dirigente *dell'ufficio per le procedure autorizzative comunitarie ed altri adempimenti - Rapporti internazionali - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci.*».

96A4591

Comunicato relativo al decreto ministeriale 24 maggio 1996 del Ministero della sanità concernente: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale NOVOSEVEN - Eptacog alfa (attivato), autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali». (Decreto ministeriale pubblicato nel supplemento ordinario n. 98 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 17 giugno 1996).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 65, dopo il titolo del decreto e prima delle premesse, dove è scritto: «Il dirigente *del dipartimento della prevenzione e dei farmaci*», leggasi: «Il dirigente *dell'ufficio per le procedure autorizzative comunitarie ed altri adempimenti - Rapporti internazionali - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci.*».

96A4592

Comunicato relativo al decreto ministeriale 3 giugno 1996 del Ministero della sanità concernente: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale GONAL F - ormone follicolo stimolante da DNA ricombinante, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali». (Decreto ministeriale pubblicato nel supplemento ordinario n. 98 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 17 giugno 1996).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 111, dopo il titolo del decreto e prima delle premesse, dove è scritto: «Il dirigente *del dipartimento della prevenzione e dei farmaci*», leggasi: «Il dirigente *dell'ufficio per le procedure autorizzative comunitarie ed altri adempimenti - Rapporti internazionali - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci.*».

96A4593

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P Z S , Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali	Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 114.000**	**L. 132.000**
Testo Per ogni riga o frazione di riga	**L. 38.000**	**L. 44.000**
Annunzi giudiziari		
Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 30.000**	**L. 35.000**
Testo Per ogni riga o frazione di riga	**L. 15.000**	**L. 17.500**

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	**L. 360.000**	**L. 720.000**
Abbonamento semestrale	**L. 220.000**	**L. 440.000**
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.550**	**L. 3.100**

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale ... L. 385 000
- semestrale ... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 72.500
- semestrale ... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 216.000
- semestrale ... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale ... L. 72.000
- semestrale ... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale ... L. 215.500
- semestrale ... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale ... L. 742.000
- semestrale ... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 6 6 0 9 6 *

L. 1.400